



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 18 Febbraio 2013

Prot. n. 48/13

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

Prefetto Francesco Paolo TRONCA

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.**

Dott. Ing. Alfio PINI

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**

Dott. Fabio ITALIA

ALL'UFFICIO GARANZIE DIRITTI SINDACALI

Dott. Giuseppe CERRONE

**Oggetto: CONTESTAZIONE CONTENUTI DELLA BOZZA DI CIRCOLARE RELATIVA ALL'INDENNITÀ
DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL CNVVF INTRODotta DALLA LEGGE 26/2010.**

In data 8 febbraio u.s. , codesto dipartimento con nota [prot. n. 624/S117/6](#), ha inviato alle OO.SS. rappresentative del C.N.VV.F., una bozza di circolare relativa all'indennità di trasferimento.

Come è noto l'estensione ai vigili del fuoco di tale indennità di cui all'art. 1 della legge 86/2001, dapprima estesa solamente alle forze armate e di polizia, è sempre stata una esclusiva rivendicazione di questo sindacato CONAPO, che ha trovato finalmente poi attuazione nell'art. 14 bis della legge 26/2010.

Di tanto ne avevamo dato comunicazione nel nostro [Conapoflash n. 4/2010](#) , ritenendola una conquista ma, mai ci saremmo aspettati, che sarebbe poi stato proprio il nostro Dipartimento ad applicarla in maniera discriminatoria, peraltro con interpretazioni restrittive e vergognose che non trovano eguali negli altri Corpi dello Stato.

Difatti, da un esame della bozza di circolare riteniamo di dover contestare i sottoelencati punti come segue:

2) TRASFERIMENTI TEMPORANEI e 5) MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMANDO:

a parere del Conapo, la giurisprudenza ivi indicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è palesemente inappropriata con i capi della circolare in cui viene citata, cominciando proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 14.12.2011 la quale **non è affatto vero** che subordina il riconoscimento dell'indennità al requisito "generale della destinazione permanente": **questa affermazione dell'amministrazione non risponde clamorosamente al vero !**

In realtà, l'Adunanza plenaria in quella decisione ha risolto esclusivamente la problematica inerente la necessità del requisito della **distanza minima di 10 km** anche nel caso dell'indennità di trasferimento.

Anzi, dalla decisione dell'Adunanza plenaria deriva un principio che collide anche con quanto affermato al punto 5) della bozza di circolare (a proposito della movimentazione in ambito provinciale che non darebbe luogo al beneficio economico).

Più precisamente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di stato afferma che «la legge del 2001, sotto il profilo strettamente esecutivo, contiene una differenza formale rispetto alla originaria

previsione, indicando che, in ogni caso, il trasferimento d'autorità, comportante il beneficio economico previsto dalla norma, **deve riguardare sedi collocate in comuni diversi**. Dal punto di vista letterale, quindi, la norma del 2001 aggiunge un ulteriore requisito (la diversità tra il comune di provenienza e quello di destinazione) non considerato dalla disciplina del 1987. In altri termini, la regola introdotta nel 2001 è più restrittiva e rigorosa rispetto alla disciplina del 1987, la quale si limitava a indicare, quale presupposto dell'indennità la mera circostanza del "trasferimento di autorità", senza alcun riferimento alla diversità dei comuni. **È evidente che la norma più recente intende solo chiarire che l'indennità non spetta qualora il trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, avvenga nell'ambito dello stesso comune**».

In sostanza, ciò che conta è la sede di servizio; che la nuova sede si trovi in un comune diverso; e che il nuovo comune sia distante più di 10 km da quello di provenienza.

Né a confutazione di quanto appena affermato può essere invocata la sentenza del Cons. Stato n. 3038/'03 e quella del Tar Catania n. 2082/'05 che riguardano fattispecie del tutto differenti.

Più specificamente, in queste due sentenze (citate nella bozza di circolare) si esamina la questione del trasferimento di funzionari della Polizia di Stato (in un caso, dalla DIA alla Questura, nell'altro, dalla Questura al Commissariato), per i quali vigono leggi che definiscono espressamente queste articolazioni dell'apparato amministrativo come "uffici provinciali" e dovendo, dunque, concludere – ma soltanto in quei casi – che la sede di servizio deve essere individuata nell'intera Provincia (in sostanza, non siamo di fronte a un vero trasferimento d'ufficio in senso tecnico, bensì si tratta dell'esercizio del potere di organizzazione interno all'ufficio della Questura): ma – si ribadisce – si tratta di tutt'altre fattispecie, non potendo peraltro estendere in via analogica quei principi alla realtà e all'organizzazione del Corpo dei VV.F., ove il distacco non costituisce un ufficio in senso tecnico della sede centrale.

In proposito, è molto interessante quanto recentemente insegnato dal Consiglio di Stato (parere dell'11.10.2012): «*Sulla base dell'analisi sin qui effettuata non può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione richiedente secondo cui, quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell'intero reparto per motivi logistici o organizzativi, non ricorrere il presupposto del trasferimento d'autorità necessario per la corresponsione dell'indennità in questione. Infatti, non soltanto non si rinviene nell'ordinamento una disposizione legislativa che consenta di configurare un provvedimento di trasferimento di carattere diverso da quelli sin qui considerati (d'autorità o a domanda), ma è altresì da escludere, anche sotto il profilo della ragionevolezza, che i trasferimenti disposti per esigenze logistiche od organizzative abbiano natura differente da quelli c.d. d'autorità, quasi costituissero un tertium genus che si aggiunga ai trasferimenti d'autorità e a quelli a domanda*».

Contestiamo inoltre l'argomentazione dell'amministrazione secondo cui "l'indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una **permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede**".

Ora, questo concetto di "permanenza potenzialmente irrevocabile" è semplicemente una espressione di stile e stereotipata che è destinata a "frantumarsi" contro il potere discrezionale dell'Amministrazione in materia di trasferimenti.

Come si fa a definire a monte un trasferimento "potenzialmente irrevocabile"? In verità, per definizione, nessun trasferimento è irrevocabile (figuriamoci se può esserlo solo "potenzialmente").

Inoltre, la giurisprudenza che si cita sul punto (Tar Lazio n. 9859/'06, Tar Lazio n. 4589/'09 e Tar Lombardia n. 327/'95) è anch'essa inconferente.

Si tratta di casi, infatti, in cui si è affermato che il beneficio non matura nel caso che il trasferimento sia stato disposto per lo svolgimento di attività tipo "**corsi di addestramento o di**

perfezionamento” (quindi, che ontologicamente non comportano un trasferimento vero e proprio).

3) REQUISITI E CONDIZIONI:

Occorre ancora porre in evidenza che la Direzione centrale per le risorse finanziarie, se da un lato, cita giurisprudenza irrilevante e inconferente, dall’altro lato, omette qualunque riferimento a quelle pronunce dei giudici amministrativi che invece hanno statuito che l’indennità di trasferimento e quella di missione hanno una **«funzione che è comune ad entrambe, e cioè sovvenire alle necessità alle quali va incontro il pubblico dipendente per effetto del trasferimento d’autorità, NON IMPORTA SE TEMPORANEO O PERMANENTE, in altro Comune e di compensare le spese alle quali egli va incontro (Cons. Stato, Ap., 28 aprile 1999 n. 7)»** (così anche Cons. Stato, IV, 12.7.2007, n. 3965, ma l’orientamento è condiviso in giurisprudenza).

4) ISTITUTO DEL COMANDO:

Quanto all’istituto del “comando” è doveroso contestare quanto articolato al punto 4) della circolare – si badi – proprio per le ragioni contenute nella sentenza n. 3267/’10 ivi menzionata dall’amministrazione (e alla quale si rinvia), seppur – per completezza – è doveroso rimarcare che tale decisione è stata sospesa dal Cons. Stato con ordinanza n. 4836/’11.

In ogni modo, sul punto è sufficiente richiamare quanto recentemente affermato in un parere del Consiglio di Stato ovvero: **«la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di precisare – proprio a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dal personale del Corpo Forestale dello Stato avverso provvedimenti dell’Ispettorato Generale del Corpo con cui era stato opposto il diniego alla richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferimento – che la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della L. n. 86/2001 va esclusa solo nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti nell’ambito di quelli d’autorità (TAR LAZIO RM – SEZ. I, 13.11.2008 n. 10109), e che si è in presenza di un trasferimento d’ufficio ogniqualevolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l’indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (TAR LAZIO RM – SEZ. II ter – 26.X.2009 n. 3267/2010)»** (parere n. 82 del 14.1.2013).

Overo, l’indennità di trasferimento spetta (in analogia agli altri Corpi), **anche nel caso di trasferimento a seguito di passaggio di qualifica a Capo Squadra, a Capo Reparto, a Ispettore e così via**, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l’indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato, che comunque è obbligato al trasferimento per soddisfare esigenze dell’amministrazione.

Si prega pertanto voler dare atto anche di questo importante chiarimento nella circolare.

In conclusione quindi, nel condividere la necessità di una circolare applicativa che detti criteri applicativi univoci, il CONAPO invita codesto dipartimento a rimodularla nel rispetto della legge vigente e delle giurisprudenza consolidata, evitando interpretazioni fantasiose di comodo.

Quanto sopra affinché i vigili del fuoco siano, almeno in questo, trattati al pari degli altri Corpi dello Stato.

Preavvisiamo che, nel caso il Dipartimento non dovesse modificare nel senso prospettato la circolare in oggetto, il CONAPO adira immediatamente le vie legali e ricorrerà alla giustizia amministrativa per annullare una circolare che riteniamo “*contra legem*”.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

